

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione

Modifica del 18 gennaio 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 gennaio 1999¹, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 7

Art. 1 Salari effettivi

Art. 3 Salari minimi

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a contare dal 1^o gennaio 2000, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 dell'appendice 7 del contratto collettivo di lavoro.

III

La presente modifica entra in vigore il 1^o febbraio 2000 e ha effetto sino al 30 giugno 2003.

18 gennaio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ FF 1999 678/80

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.